

L.R. 30 luglio 2019, n. 13: *"Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021"* – Oggetto assembleare n. 8529/2019

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 23 luglio 2019**

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2019-2021", in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2019-2021.

Capo I

Cura del Territorio e dell'Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2 - Modifiche all'articolo 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988

La norma modifica l'art. 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) prevedendo in via ordinaria il trasferimento dei proventi dei canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva, sostituendo la precedente disposizione normativa che prevedeva la destinazione degli stessi proventi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991

L'articolo prevede che le somme introitate dai Comuni a fronte dell'esercizio dell'attività estrattiva e devolute alla Regione nella percentuale del 5% possano essere destinate da quest'ultima alla concessione di contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna per supportare l'aggiornamento dei Piani Infraregionali delle

Attività Estrattive (PIAE), di competenza di tali enti ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n.13/2015.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004

Con la presente norma si intende aggiornare la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), per la parte relativa alle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, prevedendo in modifica dell'articolo 15 che nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario riconosca a quello uscente un indennizzo pari al valore non ammortizzato degli investimenti. Tale meccanismo è volto alla tutela dei principi di non discriminazione e parità di trattamento nell'assegnazione dei beni demaniali e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004

L'emendamento è finalizzato a modificare l'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004, il quale attualmente prevede che la selezione delle offerte per il rilascio delle concessioni demaniali sia basata sulla migliore offerta economica rispetto al canone fissato come base.

La modifica introduce invece, quale criterio di valutazione per la scelta del concessionario in caso di domande in concorrenza, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul migliore rapporto tra qualità e canone tenuto conto di parametri connessi con la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali, quali interventi di miglioramento ambientale, utilizzo non singolo ma collettivo o diffuso dell'area, beneficio apportato alla realtà sociale, economica e culturale del territorio, oltre che del canone offerto.

Sono pertanto riportati alcuni parametri da valutarsi in sede di procedura concorrenziale, in relazione ai diversi usi ammissibili delle aree del demanio e delle relative caratteristiche delle stesse, mentre il valore del canone rimane solo uno tra i diversi elementi da considerare per la valutazione.

Le modifiche previste dall'emendamento non comportano impatti sul bilancio regionale

Art. 6 - *Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004*

Con la presente norma, che introduce una modifica all'articolo 17 legge regionale n. 7 del 2004, si intende favorire la riqualificazione delle strutture private amovibili insistenti su aree di demanio idrico, riconoscendo un incremento di ulteriori sette anni della durata della concessione per l'utilizzo di dette aree, di cui al medesimo articolo, che consenta di ammortizzare così i costi sostenuti.

La durata delle concessioni per gli utilizzi di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004 che dispone in relazione alle concessioni una durata massima di sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario, è aumentata fino al doppio qualora vi siano stati interventi di miglioramento ambientale che abbiano comportato investimenti.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7 - *Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015*

Con la presente norma sono contestualmente modificate due articoli (artt. 16 e 19) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), i cui contenuti sono correlati, al fine di potenziare il sistema di vigilanza sulle aree del demanio idrico sfruttando le sinergie possibili con le attività di sorveglianza idraulica.

Nello specifico, vengono ricomprese tra le attività assegnate all'Agenzia Regionale di Sicurezza Territoriale e di Protezione Civile quelle relative alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e correlativamente viene introdotto il rinvio a tale disposizione nell'ambito della descrizione delle attività dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 - *Misure di semplificazione procedimentale*

Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia

ambientale), entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle best available techniques (BAT) riferite all'attività principale di un'installazione occorre effettuare il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali sull'installazione nel suo complesso. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies nel caso in cui vi sia la necessità di avviare il riesame di numerose autorizzazioni viene predisposto un apposito calendario annuale finalizzato al rispetto delle sopra indicate tempistiche.

Nel caso in cui vi sia la contestuale necessità di avviare un procedimento di riesame a seguito dell'adozione di nuove disposizioni legislative nazionali o regionale, al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa con tale norma si prevede che l'esame di conformità dell'autorizzazione alle nuove disposizioni vada effettuato nell'ambito dell'attività calendarizzata.

Il presente articolo non contiene disposizioni regolative e tecniche aventi riflessi finanziari per il bilancio regionale.

Art. 9 - *Disposizioni per lo sviluppo dell'impiantistica di recupero*

In attuazione della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 contenete disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata, con tale disposizione si intende promuovere le attività di recupero dei rifiuti e il miglior impiego dei sottoprodotti, assicurando altresì che lo sviluppo dell'impiantistica di riferimento risulti compatibile con le esigenze di un ordinato e razionale assetto del suolo definite dall'articolo 1, comma 2, della 21 dicembre 2017, n. 24 della disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio.

Per conseguire tale finalità la norma dispone che le aree idonee alla localizzazione dell'impiantistica relativa alle attività di recupero dei rifiuti e di gestione dei sottoprodotti siano individuate dalla pianificazione comunale in coerenza con i criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali, stabiliti dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale.

In particolare, la direttiva di Giunta regionale provvederà a specificare i criteri sulla base dei quali definire i carichi ambientali e gli indici di pressione con particolare riferimento alle emissioni di CO₂, alle emissioni odorigene e alla concentrazione territoriale della stessa tipologia impiantistica nonché le soglie dimensionali al di sotto delle quali gli impianti non sono soggetti all'applicazione della direttiva di Giunta regionale.

Il responsabile del procedimento autorizzatorio relativo a tale impiantistica dovrà in primo luogo valutare la conformità del progetto allo strumento urbanistico comunale e in mancanza archiviare l'istanza.

Il presente articolo che contiene disposizioni meramente regolative e tecniche non ha riflessi finanziari per il bilancio regionale.

Sezione II

Tutela dei Parchi regionali

Art. 10 - *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995*

Art. 11 - *Disposizioni in ordine all'efficacia del regolamento per la gestione faunistico venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po*

L'articolo dispone che al fine di garantire l'esercizio dell'attività venatoria nella stagione 2010-2020, nelle aree contigue al Parco del Delta del Po', tenendo conto del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell'adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n.8, conserva efficacia il regolamento vigente dell'ente di gestione del Parco. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione sono fissati al 31 marzo 2020.

Il presente articolo non ha riflessi finanziari per il bilancio regionale.

Art. 12 - *Modifiche all'articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995*

Art. 13 - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995*

La Regione Emilia-Romagna istituisce le aree protette regionali e ne coordina le attività di gestione, pianificazione e programmazione. Con la Legge Regionale 24 aprile 1995 n. 46 è stato istituito il Parco regionale denominato "di Crinale Alta Val Parma e Cedra" e successivamente con la Legge Regionale 24 aprile 2004 n. 7, a seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, avvenuta con DPR 21/05/2001, si è provveduto a riperimetrare il Parco regionale escludendo le aree ricomprese nel Parco nazionale e ridefinendo la denominazione in "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma".

Con le presenti disposizioni la Regione prevede quindi di modificare il perimetro del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma includendo l'area proposta del Comune di Neviano degli Arduini.

Art. 14 - Valutazione di incidenza in area contigua

La presente norma dispone che anche nelle aree contigue dei Parchi regionali e interregionali la Valutazione di incidenza sia di competenza degli Enti di gestione dei Parchi regionali e interregionali e non più dei Comuni. La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale

Sezione III

Politiche abitative

Art. 15 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001

La Regione Emilia Romagna intende integrare la propria legislazione in materia di edilizia residenziale sociale (legge regionale 8 agosto 2001 n.24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo") al fine di riordinare la disciplina stratificata nel settore delle politiche abitative con particolare riguardo ai procedimenti autorizzatori di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici e alle modalità di restituzione dei contributi pubblici nel caso di recesso anticipato da convenzioni. Relativamente alla disciplina dello svincolo dagli obblighi convenzionali, si prevede che la Regione intervenga con particolare riferimento alla quantificazione del contributo da restituire in caso di recesso in vigenza di convenzione, secondo criteri di proporzionalità decrescente in

considerazione del fatto che con il passare del tempo la funzione della convenzione può considerarsi realizzata e che comunque il bene diminuisce il valore per un funzionale deterioramento.

La disposizione che modifica l'art. 4 amplia le funzioni della Regione senza comportare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16 - *Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001*

La disposizione è finalizzata ad uniformare ed armonizzare la disciplina regionale del Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione in materia di edilizia residenziale pubblica sociale con la disciplina statale di cui all'art 11 della legge 431 del 1998.

La disposizione in esame, modificando l'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001, amplia la finalità del fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, in cui confluiscono sia le risorse statali sia le risorse regionali, non limitandolo alla sola concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, ma consentendo la possibilità di mettere in campo misure di sostegno diverse a favore dell'edilizia sociale. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Capo II
Agricoltura

Art. 17 - *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000*

La presente disposizione stabilisce modifiche all'art.8 della legge regionale legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 "Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna" introducendo un comma 1-bis che prevede la possibilità di concedere contributi, oltre che per le opere di cui al comma 1, anche per azioni di informazione sui prodotti tipici.

Introduce poi un comma 2-bis che prevede una diversa misura nella concessione dei contributi per le attività svolte da Itinerari cui aderiscono grandi imprese o solo piccole e

medie imprese, consentendo una maggior percentuale di finanziamento nel secondo caso.

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 23 del 2000, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Art. 18 - *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n.2 del 2019*

Con la modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 10 dell'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n.2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna) si prevede che il soggetto responsabile della violazione, a cui applicare le sanzioni ivi previste, sia individuato in relazione alla fattispecie di infrazione, in sostituzione della originaria disposizione che lo individuava esclusivamente, in modo generico, nell'apicoltore in quanto proprietario o detentore di alverari. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19 - *Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020*

Il presente articolo prevede aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 introducendo al comma 1, in attuazione del Programma degli interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 366 del 15 dicembre 2017 , l'autorizzazione ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacale" rispondenti ai fabbisogni F16 "Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti derivanti dalle attività agricole e zootecniche" e F22 "Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli in

particolare zootecnici", della Priorità P.5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad una economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso

Introduce poi il comma 2 che prevede che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvederà Agrea, in qualità di organismo pagatore delle misure individuate dal Psr 2014-2020.

La modifica normativa non prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale, sono utilizzate infatti le risorse assegnate dal Decreto ministeriale n. 366/2017 pari a 2.000.000,00 di euro a titolo di cofinanziamento delle risorse regionali, già previste come quota di cofinanziamento del Psr 2014-2020.

Capo III

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Demanio marittimo e turismo

Art. 20 - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n.9 del 2002*

Con le modifiche apportate all'articolo 3 comma 6 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) si sostituisce la facoltà della Regione di concedere ai Comuni le aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di interesse pubblico, ipotesi difficilmente riscontrabile nella realtà, con la previsione che il Comune stesso possa affidare a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la gestione delle attività di servizio che su dette aree debbano svolgersi. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Art. 21 - *Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 9 del 2002*

Con l'introduzione dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 9 del 2002 si stabilisce una modalità semplificata per il controllo sulla pubblicità dei prezzi applicati da strutture e stabilimenti balneari, mediante l'introduzione

di modalità di controllo analoghe a quelle utilizzate per le strutture ricettive. Il Comune è il soggetto competente ai controlli e all'applicazione delle sanzioni amministrative. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22 - *Inserimento dell'articolo 35-bis nella legge regionale n. 16 del 2004*

Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, con l'inserimento dell'articolo 35-bis nella 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) si introduce, come informazione supplementare della Banca dati regionale prevista dall'art. 35 della medesima legge regionale, il "Codice identificativo di Riferimento" (CIR), quale codice univoco volto ad individuare le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 4, comma 8, lett. e) "affittacamere" ed f) "Case e appartamenti per vacanze" e alle altre tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lett. a) "appartamenti ammobiliati per uso turistico", d) "attività saltuaria di alloggio e prima colazione". In particolare, rientrano nella fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge e ai rispettivi requisiti e condizioni.

Si stabilisce altresì che la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle suddette strutture ricettive, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo utilizzato, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) delle predette strutture. Detto obbligo viene previsto anche in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività ricettive in argomento.

Sono previste sanzioni da applicare da parte dei Comuni in caso di violazione dei perdetti obblighi.

Art. 23 - *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2019*

Con la legge regionale 23 aprile 2019, n. 3 (Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie) si è disciplinato l'avvio e l'esercizio dei

condhotel ed in particolare all'art. 10 si sono introdotte disposizioni particolari sul recupero delle colonie che deve comunque avvenire nel rispetto delle alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale. Per maggiore chiarezza si è ritenuto di integrare il comma introducendo uno specifico riferimento (in vero implicito nella norma!) anche al rispetto dei vincoli in materia di tutela paesaggistica. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Sezione II Commercio

Art. 24- *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1997*

Art. 25 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997

Art. 26 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997

Art. 27 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997

Art. 28 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997

Le modifiche apportate agli artt. da 3 a 10 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva) introducono, tra le tipologie di interventi per i quali la Regione può concedere contributi, la possibilità di finanziare operatori commerciali al fine della realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l'attrattività e alla realizzazione di progetti per l'ammodernamento e l'evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 41 del 1997, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.

Art. 29- *Misure per la diffusione del metano e dell'elettricità nel trasporto stradale*

Al fine di dare attuazione al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, che fornisce una serie di indicazioni ai fini della realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, l'articolo in esame demanda alla Giunta Regionale che con propri atti definirà modalità e termini. Contestualmente si prevede che eventuali disposizioni regionali in contrasto con la nuova disciplina, finora assunte in via amministrativa con delibera della Assemblea Legislativa, perdano efficacia con l'approvazione della delibera di Giunta. La disposizione non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

Sezione III Formazione professionale

Art. 30 - *Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003*

La disposizione in esame introduce una modifica all'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) prevedendo una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del prof. Marco Biagi, da istituire presso la Fondazione a lui intitolata, volta a promuovere la qualità del lavoro e sostenere le persone che investono in percorsi di alta formazione

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 12 del 2003, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 2 Formazione professionale.

Art. 31 - *Proroga del Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro*

L' articolo prevedere la proroga del Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 75 del 2016, fino alla approvazione del Programma Operativo relativo alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Sezione IV Lavoro

Art. 32 - *Modifiche all'articolo 26-bis della legge regionale n. 17 del 2015*

Art 33 - *Modifiche all'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005*

Le disposizioni della presente sezione riguardano la legge regionale n. 17 del 2015 concernente la materia dei tirocini formativi.

L' art. 27 interviene nell'articolo 26-bis della legge regionale n. 17 sopprimendo il riferimento, mutuato dalle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", alla forma contrattuale del lavoro accessorio (non più attuale).

L' art. 28 modifica l'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 sopprimendo il riferimento alla salvezza degli effetti pregressi nei casi di violazione delle norme in materia di tirocinio e ripristinando l'applicazione diretta della normativa nazionale.

Sezione V Sviluppo economico

Art. 34 - *Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018*

La modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019) introduce la possibilità di concedere contributi a Imprese, Università ed Enti di ricerca, al fine di promuovere e sostenere iniziative sul territorio regionale e all'estero in coordinamento con l'Expo Dubai 2020.

La modifica non comporta oneri aggiuntivi restando nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018.

Sezione VI Energia

Art. 35 - *Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale*

L'articolo in esame prevede la proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), la cui scadenza è prevista per il 31/12/2019, fino alla approvazione del nuovo piano triennale 2020-2022.

La norma non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale

Sezione VII Sport

Art. 36 - *Inserimento del comma 4-bis nell'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017*

L'articolo che inserisce il comma 4-bis nell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) prevede nell'ambito delle misure di sostegno alla pratica sportiva, di cui al comma 4, la possibilità di ricorrere ad interventi di assistenza tecnica a supporto delle attività ivi previste.

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 8 del 2017, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 1 Sport e tempo libero.

Sezione VIII

Eventi calamitosi

Art. 37 - *Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017*

La modifica introdotta all'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione EmiliaRomagna 2017-2019) è volta ad ampliare le tipologie di spesa ammissibili sul Fondo, già trasferito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, per le vittime degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia il 20 ed il 29 maggio 2012 e per i familiari delle persone decedute a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015.

Capo IV Sanità

Art. 38 - *Sostituzione dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017*

L' articolo interviene in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT - testamento biologico) sostituendo l'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017 con una formulazione più adeguata nel rispetto della disciplina del trattamento della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 39 - *Inserimento dell'art. 6-ter nella legge regionale n. 9 del 2017*

La medicina d'iniziativa costituisce uno dei modelli assistenziali della sanità moderna. Questo modello è stato individuato per rispondere efficacemente alla tendenza all'invecchiamento della popolazione (evidenziata dagli studi epidemiologici e demografici), che porta con sé un

aumento della prevalenza delle patologie croniche e la modifica della domanda di assistenza.

La medicina d'iniziativa mira quindi sia alla prevenzione che al miglioramento della gestione delle malattie croniche in ogni loro stadio, e riguarda dunque tutti i livelli del sistema sanitario, con effetti positivi attesi sia per la salute dei cittadini che per la sostenibilità stessa del sistema. L'obiettivo dell'identificazione precoce di cittadini a rischio di cronicità\fragilità, per definire interventi mirati di medicina di iniziativa, si raggiunge attraverso la stratificazione della popolazione adulta sulla base del profilo di rischio di fragilità, espresso in termini di rischio per problemi di salute la cui ospedalizzazione o progressione sono potenzialmente evitabili, attraverso cure appropriate a livello territoriale. La stratificazione viene effettuata dalle singole Regioni attraverso l'analisi statistica dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario regionale.

La stratificazione viene effettuata dalla Regione attraverso l'analisi statistica dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario regionale.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo, nel riconoscere e promuovere la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare.

Il comma 2 rinvia, ad un successivo atto della Giunta Regionale attuativo del piano volto alla diffusione della medicina di iniziativa. Tale atto, sarà adottato in conformità con le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento Ue 2016/679. Il medesimo comma indica i criteri direttivi che il successivo atto di Giunta deve rispettare, ovvero:

- a. identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti.

L'identificazione permette di stratificare la popolazione sulla base del profilo di rischio di fragilità, espresso in termini di rischio per problemi di salute la cui

ospedalizzazione o progressione sono potenzialmente evitabili, attraverso cure appropriate a livello territoriale. Questa differenziazione risulta indispensabile per definire le strategie e gli interventi specifici più efficaci rispetto a quei sottogruppi di popolazione che potrebbero maggiormente beneficiarne, per ottimizzare il trattamento multidisciplinare e personalizzare l'assistenza e il Piano di cura, nel rispetto del principio di equità e di centralità del paziente e delle sue scelte, ma è anche requisito di efficacia e di efficienza attraverso la riduzione degli interventi inappropriati. L'identificazione avviene mediante l'utilizzo di algoritmi statistici che, sulla base di informazioni sociodemografiche (per esempio, età, sesso, zona abitativa), sanitarie (per esempio, ricoveri precedenti, consumo di farmaci) e relative alla qualità assistenziale (per esempio, appropriatezza della terapia farmacologica, aderenza terapeutica), stimano il rischio di ospedalizzazione futura;

b. la presa in carico e gestione del paziente, da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, deve essere basata su modelli assistenziali e strumenti in grado di:

- 1) definire programmi di intervento personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto della situazione clinica, delle condizioni sociali ed economiche, del contesto abitativo e relazionale (per esempio, presenza di caregiver, condizioni abitative);
- 2) predisporre piani di cura personalizzati che favoriscano lo sviluppo delle abilità di auto-cura;
- 3) garantire a tutti i pazienti assistiti secondo il principio della medicina di iniziativa, un percorso assistenziale che consenta loro la prosecuzione delle cure, senza soluzione di continuità, attraverso tutti i livelli ed ambiti di assistenza garantire che gli interventi assistenziali individuati prevedano, ove necessario ed appropriato, il coinvolgimento di tutte le figure professionali necessarie (per esempio, medici di medicina generale, assistenti sociali, infermieri) secondo uno stile di lavoro multidisciplinare, in integrazione ospedale-territorio, sociale e sanitario, con il coinvolgimento attivo del paziente e dei suoi familiari e delle associazioni di volontariato;
- 4) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;
- 5) assicurare l'organizzazione di progetti di formazione del team multidisciplinare;

6) sostenere le attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver.

Il comma 3 individua i contenuti del regolamento, di cui al comma precedente, con riferimento ai motivi di rilevante interesse pubblico ed alla coerenza di essi col dettato normativo e regolamentare relativo alle disposizioni di tutela dei dati personali che possono essere trattati, alle operazioni eseguibili, nonché alle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Infine, il comma 4 prevede che la Giunta Regionale trasmetta alla competente Commissione Assembleare, con cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di iniziativa attuate nel territorio nazionale.

All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 40 - Modifica alla legge regionale n. 42 del 1984

La disposizione demanda alla Regione la nomina nei revisori dei conti nei Consorzi di bonifica in linea con le attuali competenze nella materia

Art. 41 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004

La modifica di alcune disposizioni dell'art. 49 della L.R. n. 6 del 2004 dedicate ai controlli della Regione sugli enti ne opera un aggiornamento nell'ottica di snellire controlli ormai superati, quali ad esempio il controllo puntuale sull'assunzione e le vicende dei singoli dipendenti dei consorzi di bonifica ed al contempo di prevedere controlli maggiormente efficaci. E' abrogata la disposizione che prevede il controllo preventivo della Giunta regionale su alcuni atti del Consiglio Direttivo dell'IBACN.

Art. 42 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2013

Il presente articolo modifica l'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2013 prevedendo, in caso di assoluzione ed entro limiti prestabiliti il rimborso delle eventuali spese di difesa giudiziale per Consiglieri, Assessori nominati e Sottosegretario alla Presidenza, qualora non operi nessuna copertura assicurativa in merito.

Gli eventuali oneri derivanti dal presente articolo, relativi ai rimborsi delle spese di difesa giudiziale dei Consiglieri, sono coperti con le risorse annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 1 - Organi istituzionali. Agli eventuali oneri derivanti dai rimborsi delle spese di difesa giudiziale degli Assessori nominati e del Sottosegretario alla Presidenza, si fa fronte con le risorse annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 11 - Altri servizi generali.

Art. 43 - *Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2016*

La disposizione modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2016 introducendo il comma 6 bis che prevede integrazioni e chiarimenti sugli accordi di programma con i soggetti assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui all'art. 19.

Questi accordi comportano, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale dell'immobile prevista per il loro riutilizzo nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche.

La disposizione prevede soltanto un adeguamento alla normativa vigente, senza comportare maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse per l'attuazione della legge regionale n. 18 del 2016 sono ricomprese nella Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

Art. 44 - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2019*

L'articolo modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 2019, n. 11 (Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace) sopprimendo le parole: "pari a euro 50.000.00". Si tratta di una disposizione senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale introdotta per rendere più efficace l'azione amministrativa regionale alla luce delle risorse attualmente disponibili per le finalità della legge regionale n. 11 del 2019.

Art. 45 - Abrogazioni e norme transitorie

Sono abrogati, con finalità di semplificazione rispetto a norme ormai superate, il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 29 del 1995 che prevede controlli preventivi su atti di natura contrattuale dell'IBACN e l'articolo 35 della legge regionale n. 28 del 2013 (legge finanziaria per il 2014) che aveva operato la modifica normativa sul citato articolo 12.

La norma transitoria fissa in 180 giorni dall'entrata in vigore della legge il termine per la Giunta regionale al fine di fissare modalità attuative del Codice identificativo di riferimento (CIR) per le strutture ricettive.

Art. 46 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.